



# **Rifiuti Aggiornamento Normativo**

Udine – 28 ottobre 2020

Camilla Todone

Claudia Silvestro

Alessandra Tonelli

# Premessa: Pubblicazione Green Deal e Direttive sull'Economia Circolare



Il Green Deal prevede una serie di misure atte a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Queste misure renderanno più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei, favorendo al contempo lo sviluppo sociale ed economico.

## 1992 – Summit della Terra – Rio de Janeiro



- Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Riduzione dei gas serra rendendo le emissioni stabili entro il 2000 rispetto ai livelli del 1990

## 1995 – COP 1 – Berlino



- Conferenza delle Parti

Ricerca di azioni adeguate per contrastare il cambiamento climatico

# 1997 – Protocollo di Kyoto



- Riduzione dei gas serra in due fasi:
  - 1) 2008-2012 ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del 5%
  - 2) 2013-2020 ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del 18%

## 2002 – Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile – Johannesburg

- Piano d'azione per lo sviluppo sostenibile



## 2015 – Conferenza sul clima di Parigi



- Primo accordo a carattere vincolante di interesse globale per contrastare i cambiamenti climatici
- Parteciparono anche i 4 Paesi maggiormente inquinanti: USA, UE, Cina e India
- Mancata partecipazione delle società petrolifere, di gas e di carbone agli accordi



# 2015 – Agenda 2030 ONU – Obiettivi per lo sviluppo sostenibile



- 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030 per lo sviluppo sostenibile



## 2019 – Green Deal UE

- Limitare l'aumento del riscaldamento globale
- Azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050
- Rendere più pulita la produzione di energia elettrica (al momento responsabile del 75% delle emissioni di gas serra all'interno dell'UE)



## 2019 – Green Deal UE

- Potenziare la diffusione delle energie rinnovabili
- Disincentivare l'uso di combustibili fossili



## Effetti collaterali Green Deal UE

- Aumento dell'occupazione
- Aumento del Pil fino al 7%
- Maggiore produttività per le imprese che seguono modelli di produzione sostenibile fino al 15%



# Direttive Economia Circolare



Modificano sei precedenti direttive su **rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e pile**

## Obiettivi Direttive Economia Circolare

- Riciclo entro il 2025 di almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035)
- Riduzione dello smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10% entro il 2035)
- Riciclo del 65% degli imballaggi entro il 2025 e il 70% entro il 2030, con percentuali diverse per ogni materiale



# Obiettivi Direttive Economia Circolare

- Raccolta separata dal 2025 dei rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi)
- Raccolta separata o compostaggio domestico dal 2025 dei rifiuti biodegradabili



# Direttive Economia Circolare



Per raggiungere gli obiettivi è necessario:

- Deburocratizzare le autorizzazioni amministrative sulla gestione dei rifiuti, rendendo la normativa coerente ed effettivamente semplificata
- Implementare gli impianti virtuosi del Paese, favorendo l'efficienza degli impianti di riciclo e recupero esistenti, eventualmente creandone di nuovi



# Direttive Economia Circolare

Per raggiungere gli obiettivi è necessario:

- Ridurre la presenza di discariche sul territorio
- Creare nuovi prodotti in grado di ridurre la formazione di rifiuti e di essere più facilmente riciclabili
- Favorire un mercato di sbocco per le materie prime seconde



# Direttive Economia Circolare



Per raggiungere gli obiettivi è necessario:

- Instaurare un regime di tassazione agevolato per l'acquisto di beni originati da operazioni di ecoprogettazione, recupero o riciclo
- Ottenere costi di gestione dei rifiuti contenuti, controlli efficienti e adempimenti alla portata di tutte le imprese

## Economia Circolare in Italia



Nel 2017 sono stati recuperati l'80% dei rifiuti speciali prodotti, risultando il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti (più del doppio della media UE)

Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, nonostante sia aumentata la quantità immessa al consumo, l'Italia è riuscita a raggiungere un tasso di riciclo pari a circa il 69%, superando già l'obiettivo posto per il 2025 del 65%

# Decreti Legislativi di recepimento delle Direttive sull'Economia Circolare



- D.lgs. 11 settembre 2020 n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” la cui entrata in vigore è fissata al 26 settembre 2020

# Decreti Legislativi di recepimento delle Direttive sull'Economia Circolare



- D.lgs. 12 settembre 2020 n. 118 “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” la cui entrata in vigore è fissata al 27 settembre 2020

# Decreti Legislativi di recepimento delle Direttive sull'Economia Circolare



- D.lgs. 12 settembre 2020 n. 119 “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” la cui entrata in vigore è fissata al 27 settembre 2020

# Decreti Legislativi di recepimento delle Direttive sull'Economia Circolare




- D.lgs. 3 settembre 2020 n. 121 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” la cui entrata in vigore è fissata al 29 settembre 2020



## Parte IV del D.Lgs.152/06 Codice Ambientale Rifiuti e Bonifiche – D.Lgs.116/2020



- Grandi cambiamenti di principio
- Piccoli cambiamenti ma sostanziosi
- Promesse, Rimandi, Scadenze, Incroci normativi
- Alcuni dubbi e criticità



**ALERT!**

## Parte IV del D.Lgs.152/06 Codice Ambientale Bonifiche( Decreto semplificazioni)



- Decreto-legge n. 76/2020 ‘semplificazioni’ (legge di conversione n. 120/2020) in materia di **bonifiche** dei siti contaminati. Vengono ampliate le ipotesi in cui è possibile realizzare interventi e opere nei siti oggetto di bonifica. Vengono inoltre introdotte alcune semplificazioni amministrative per i siti di bonifica interesse nazionale (SIN).

## Rifiuti: cosa cambia



- Art.177 Campo di applicazione – viene introdotto il concetto di Economia Circolare
- Art.178 – bis Responsabilità estesa del produttore
- Art.178 – ter Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

## Responsabilità estesa del produttore



- Con uno o più decreti saranno istituiti dei regimi particolari con misure che incoraggiano lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili** e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati.
- **L.C.A**
- **CAM**

## Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore



- I regimi definiranno ruoli e responsabilità di tutti gli attori
- Obiettivi quantitativi e qualitativi
- Costi
- Informazioni
- Copertura geografica della rete di raccolta
- **Contributo finanziario**

## art.180 Prevenzione della produzione di rifiuti



Programma Nazionale di Prevenzione rifiuti con indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi

A decorrere dal **5 gennaio 2021** ogni fornitore di un articolo (REACH) trasmette le informazioni all'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA)

*«un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica»*

## art.181 Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



- Le autorità adottano modalità autorizzative semplificate per promuoverla e misure necessarie per:
- **Entro il 2020 aumentarla del 50%** in peso per carta, metalli, plastica e vetro
- **Entro il 2020 aumentarla del 70%** in peso per i rifiuti da costruzione e demolizione (tranne il 170504 terre e rocce rifiuto) intendendo come recupero anche le operazioni di riempimento
- I Centri di raccolta avranno spazi dedicati per lo scambio dei beni usati, per il deposito preliminare di rifiuti o beni per il riutilizzo



## art.182 ter Rifiuti organici



- Le autorità favoriscono il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione per dare un prodotto in uscita di elevata qualità (per l'agricoltura normativa sui fertilizzanti)
- **Entro il 31/12/2021** i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte anche con il compostaggio sul luogo di produzione (Autocompostaggio e compostaggio di comunità)
- I rifiuti anche di imballaggi compostabili e biodegradabili sono raccolti e riciclati con i rifiuti organici purchè siano certificati ed etichettati (dal 2023 anche tracciati)

## art.183 Definizioni



- Rifiuti urbani: i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (da case private)
- Anche quelli provenienti da altre fonti ma simili per natura e composizione (indicati **nell'allegato L - quater** prodotti dalle attività dell'allegato **L - quinquies** (ex rifiuti assimilabili e/o assimilati)
- Giacenti sulle strade
- Manutenzione del verde pubblico e pulizia dei mercati
- Cimiteriali

# Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2)



<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

# **Allegato L -*quinquies* - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -*ter* ), punto 2)**



1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.

- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

28 ottobre 2020

## art.183 Definizioni



- Rifiuti organici: biodegradabili di giardini e parchi, alimentari e di cucina, prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti di vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dall'industria alimentare.

## art.183 Definizioni



- Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari.
- Non costituiscono attività di gestione rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali **derivanti da eventi atmosferici o meteorici**, ivi incluse mareggiate o piene, anche frammiste a materiale antropico, nel tempo tecnico necessario, nel luogo dell'evento



## art.183 Definizioni



- Recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento

## art.183 Definizioni



- **Riempimento:** qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della **normativa UNI** sono utilizzati ai fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini

## art.183 Definizioni



- **Compost:** prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, **di altri materiali organici non qualificati come rifiuti**, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.

## art.184 Classificazione



Secondo l'origine:

- Rifiuti urbani (art.183 comma 1 lett. b ter )
- Rifiuti speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità:

- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti non pericolosi

## art.184 Classificazione: Rifiuti Speciali



- a) da attività agricole
- b) da costruzione e demolizione
- c) da lavorazioni industriali (se diversi da quelli di cui all'art.183 co1, lett.b ter)
- d) da lavorazioni artigianali (idem)
- e) da attività commerciali (idem)
- f) da attività di servizio (idem)
- g) da attività di recupero e smaltimento
- h) da attività sanitarie (idem)
- i) i veicoli fuori uso

## art.184 Classificazione



- La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base di Linee Guida redatte entro il **31 dicembre 2020** dal Sistema Nazionale per la protezione e la ricerca Ambientale. (Linee ISPRA?)


## art.184 bis Sottoprodotto



Non cambia nulla ma viene inserita:

- Priorità alle pratiche replicabili di **simbiosi industriale**

## art.184 ter Cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)



- Comma 5 bis La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

# REACH



## art.194 bis procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI



- Il Ministro dell'ambiente stabilirà procedure che regoleranno i vari contenziosi (contributi dovuti e non versati, richieste di rimborso, conguagli, ecc) che azzereranno le sanzioni

MA FACCIAMO CHIAREZZA:

**Il REN non c'è ancora**

Il SISTRI non c'è più

# SISTRI



- E' stata pubblicata nella G.U. 12/02/2019, n. 36, la legge di conversione del decreto 14 dicembre 2018, n. 135, (cd. DL Semplificazioni):
- All'art.6: **abrogazione del SISTRI**

# REN



- Dovranno iscriversi: « *gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* ». La nuova norma, inoltre, prevede il pagamento di diritti di segreteria e di un contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro, da parte dei soggetti che si iscriveranno.

# REN



- L'operatività della norma è subordinata all'adozione di un Decreto ministeriale, che dovrà definire *"le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori"*

# REN



- Art 211 comma 9:
- iscrizione al REN attraverso la **piattaforma telematica dell'Albo Nazionale Gestori ambientali**, che fornisce mediante le sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi

# TARIFFA RIFIUTI



- Art 238 comma 10:
- Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani(ex assimilati) e li danno a un privato (con attestazione) non pagano la quota parte rapportata alla quantità
- La scelta di servirsi del gestore pubblico o di un privato viene fatta per 5 anni minimo, a meno che il gestore pubblico mi ammetta prima su mia richiesta.  
**Legittimo?**
- Le imprese che producono solo rifiuti speciali non pagano la tariffa **Vero?**